

# Legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (LAPE)<sup>1</sup>

del 21 marzo 1973 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale<sup>2;3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972<sup>4</sup>,  
decreta:*

## Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all'estero<sup>5</sup>

### Sezione 1:<sup>6</sup> Campo d'applicazione

#### Art. 1 In genere

La Confederazione concede, nell'ambito della presente legge, prestazioni di aiuto sociale<sup>7</sup> agli Svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno.

#### Art. 2 Definizione di Svizzero all'estero

Sono Svizzeri all'estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all'estero o ivi residenti da più di tre mesi.

RU 1973 1976

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

<sup>4</sup> FF 1972 II 305

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

<sup>6</sup> I Capi I-VII diventano Sezioni giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

<sup>7</sup> Nuovo termine giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 3** Aiuto sociale<sup>8</sup> in caso di rimpatrio

<sup>1</sup> Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno tre anni necessitano dell'aiuto sociale dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per tre mesi al massimo a contare dalla data del ritorno.<sup>9</sup> Le prestazioni di aiuto sociale sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, beneficiavano dell'aiuto sociale a spese di un Cantone.<sup>10</sup>

**Art. 4** Misure preventive

<sup>1</sup> La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

<sup>2</sup> Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all'estero e, in particolare, prestar loro contributi.

**Sezione 2: Presupposti alle prestazioni di aiuto sociale****Art. 5** Principio

Prestazioni di aiuto sociale sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

**Art. 6<sup>11</sup>** Doppi cittadini

Ai doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola concesse prestazioni di aiuto sociale.

**Art. 7** Motivi di esclusione

L'aiuto sociale può essere negata o soppressa se il richiedente:

- a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;
- b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni di aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;

<sup>8</sup> Nuovo termine giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

- c. si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;
- d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;
- e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;
- f. impiega abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

### **Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale**

#### **Art. 8** Genere e entità

<sup>1</sup> Genere e entità dell'aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi risiede.

<sup>2</sup> In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato di residenza.

#### **Art. 9** Condizioni e oneri

Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.

#### **Art. 10** Cessione e costituzione in pegno

Gli aiuti promessi non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

#### **Art. 11** Rimpatrio

<sup>1</sup> La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell'ulteriore aiuto sociale all'estero.

<sup>2</sup> La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

#### **Art. 12** Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

## Sezione 4: Prescrizioni procedurali

### Art. 13 Richiesta

<sup>1</sup> Chiunque, all'estero, chiede una prestazione di aiuto sociale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

<sup>2</sup> La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all'Ufficio federale di giustizia<sup>12</sup> del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale).

### Art. 14 Decisione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale decide sulle richieste sottopostegli e si fa garante dell'aiuto che accorda.

<sup>2</sup> In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile; essa ne informa l'Ufficio federale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni di aiuto sociale.

<sup>4</sup> Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.

### Art. 15 Collaborazione delle società di soccorso<sup>13</sup>

Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all'estero.

### Art. 16 Assistenza dopo il rimpatrio

Spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.

### Art. 17 Collaborazione amministrativa

I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi.

<sup>12</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

<sup>13</sup> Nuovo termine giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 17a<sup>14</sup>**      Trattamento dei dati

Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all'articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni di aiuto sociale e alla salute.

**Sezione 5: Contributi alimentari; restituzione****Art. 18**            Obbligo di assistenza e alimenti

Rimane riservata l'azione d'esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia.

**Art. 19**            Restituzione

<sup>1</sup> Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario<sup>15</sup> non ha più bisogno d'aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia.

<sup>2</sup> Non devono essere restituite le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

<sup>4</sup> Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

**Art. 20**            Termini e crediti senza interessi

Una prestazione di aiuto sociale non può più essere ripetuta dieci anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell'Ufficio federale. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

<sup>14</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS **235.2**).

<sup>15</sup> Nuovo termine giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1126 1132; FF **1993** I 921).

## Sezione 6: Ripartizione delle spese

### Art. 21

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base alla presente legge.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d'assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

## Sezione 7: Ricorso

### Art. 22<sup>18</sup>

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale.

### Capitolo 2:<sup>19</sup>

#### **Prestiti ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero che si trovano nel bisogno**

##### **Art. 22a** Campo d'applicazione

Beneficiano dell'aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, domiciliati in Svizzera, che soggiornano all'estero da meno di tre mesi.

##### **Art. 22b** Condizioni

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza interessi (anticipi) alle persone che si trovano nel bisogno.

<sup>2</sup> Gli anticipi possono essere concessi:

- a. per il finanziamento del viaggio di ritorno in Svizzera;
- b. quale aiuto transitorio;
- c. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 120 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

### Capitolo 3: Disposizioni finali<sup>20</sup>

#### Art. 23<sup>21</sup>

#### Art. 24 Aiuto straordinario

<sup>1</sup> ...<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Se importanti gruppi di Svizzeri all'estero si trovano in situazione d'indigenza in seguito a circostanze straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

#### Art. 25 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

#### Art. 26 Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1974<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Originario Capo VIII. Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>21</sup> Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>22</sup> Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437 3453; FF **2007** 5575).

<sup>23</sup> DCF del 26 nov. 1973 (RU **1973** 1982).

